



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Allegato sub A) alla deliberazione del Consiglio Comunale
N° 9 del 29.04.2025



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rita Nanni

Art. 1 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, agevolando l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio viene erogato salvaguardando i seguenti principi:
 - conformità alle normative vigenti in materia;
 - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - economicità, efficacia ed efficienza.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto all'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.
4. Il funzionamento è assicurato dal Servizio "Amministrativo Contabile", utilizzando specifiche figure professionali. Nella predisposizione dei piani organizzativi annuali, il Responsabile del Servizio dovrà tenere conto delle eventuali proposte e richieste formulate dagli Organi Collegiali della Scuola, delle norme in materia e delle disponibilità finanziarie, nonché degli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art. 2 – Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Pescarolo ed Uniti oppure residenti/domiciliati in comuni appositamente convenzionati, iscritti e che frequentano:
 - la scuola dell'Infanzia e Primaria di Pescarolo ed Uniti;
 - la scuola Secondaria di Vescovato.
2. Potranno essere ammessi al servizio anche alunni residenti in altri comuni, frequentanti una delle scuole di cui al precedente comma 1, che siano ospiti di parenti o di altra famiglia residente nel Comune di Pescarolo ed Uniti. Nel momento in cui non sussista quest'ultimo requisito, la richiesta andrà adeguatamente motivata per iscritto e sarà valutata dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale propri o mediante appalto o convenzione con altri Enti pubblici.
2. Il servizio viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione e dagli organi scolastici articolato in orari antimeridiani e pomeridiani.
3. Nel caso di entrate e/o uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni il servizio potrebbe non essere garantito.
4. Il Responsabile del servizio organizza il regolare collegamento a mezzo scuolabus fra i punti di raccolta distribuiti nelle zone di residenza e la scuola, comprendendo anche il percorso inverso.
5. Annualmente, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio, approva il piano di trasporto nel quale sono individuati:
 - i percorsi degli scuolabus;
 - gli orari nei quali avranno inizio i percorsi;
 - le fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio.
6. Il piano di trasporto non trova applicazione nei confronti degli alunni diversamente abili non deambulanti, per i quali sarà garantito, nei limiti delle risorse disponibili, il prelievo direttamente al domicilio ad opera del Settore Servizi Sociali.

7. Al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, il Sindaco potrà ricercare intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari d'ingresso ed uscita degli alunni.

Art. 4 – Iscrizioni e rinunce al servizio

1. L'iscrizione annuale al servizio di trasporto scolastico avviene da parte del genitore, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale, secondo le modalità e la modulistica stabiliti dal Comune entro il 31 luglio di ogni anno.
Nella domanda di iscrizione andrà indicata per ogni alunno una sola fermata, tra quelle individuate dalla Giunta Comunale, relativamente al percorso stabilito per la scuola frequentata dall'alunno. Eventuali richieste diverse dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale.
In caso di variazioni rispetto ai dati dichiarati nella domanda di iscrizione dovrà esserne data comunicazione per iscritto.
2. L'accoglimento della domanda è subordinata alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato in forma scritta al richiedente.
3. E' facoltà dell'Amministrazione subordinare l'accettazione dell'iscrizione al regolare pagamento delle eventuali quote dovute per gli anni scolastici precedenti.
4. E' facoltà inoltre dell'Amministrazione rifiutare la domanda di iscrizione al servizio di trasporto di coloro che siano stati esclusi dal Servizio di trasporto scolastico in caso di inosservanza delle dovute norme comportamentali, di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.
5. In caso di numero di iscritti superiore alle disponibilità dei posti a disposizione rispetto ad ogni singolo percorso, verrà data precedenza agli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Pescarolo ed Uniti rispetto ai non residenti (di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento). Verrà in tal caso predisposta una lista d'attesa e sarà data priorità alle famiglie degli alunni che hanno già usufruito del Servizio di trasporto scolastico in regola con i pagamenti pregressi e alla data di presentazione della domanda. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare ogni singolo caso considerando altri aspetti come l'eventuale lavoro di entrambi i genitori, ovvero di chi esercita la potestà genitoriale, la disponibilità di mezzi di trasporto propri, la situazione generale del nucleo familiare. La Giunta Comunale si riserva di valutare casi segnalati dai Servizi Sociali dell'Ente.
6. Le istanze presentate oltre il termine potranno essere accolte soltanto compatibilmente alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione del servizio.
7. La retta di frequenza è dovuta per l'intera mensilità anche in caso di utilizzo del servizio per un periodo inferiore.
8. Il genitore, ovvero chi esercita la potestà genitoriale, può richiedere per iscritto la disdetta al servizio mediante comunicazione in forma scritta da presentarsi al protocollo dell'Ente. Ai fini della retta dovuta, la disdetta avrà effetto dal mese successivo la richiesta.

Art. 5 - Accompagnatori

1. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - cura la consegna dei bambini alla Scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - sorveglianza i bambini durante il percorso.L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti del bambino.

2. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino sarà condotto dall'accompagnatore (previsto solo per la Scuola dell'Infanzia), o dall'autista/dipendente (per Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado), presso gli uffici comunali, previo contatto telefonico al numero obbligatoriamente segnalato per la reperibilità dai genitori e, ivi, sorvegliato dallo stesso fino all'arrivo dei genitori/delegati. Il fatto verrà segnalato all'Amministrazione Comunale ed al Comando dei Carabinieri di competenza.

Il Comune applicherà una sanzione da € 25,00 ad € 75,00 (p.m.r. € 25,00), a prescindere dalla durata del ritardo, salvo che il ritardo derivi da causa di forza maggiore, debitamente documentata. L'ammontare della sanzione subirà una variazione ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT.

Art. 6 – Sicurezza e responsabilità

1. Il Comune di Pescarolo ed Uniti è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo, alla fermata stabilita, fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
2. L'Amministrazione Comunale o il gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dello scuolabus.
3. I genitori, ovvero chi esercita la potestà genitoriale, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, possono, in alternativa, mediante la modulistica stabilita dal Comune:
 - garantire la presenza di persona delegata indicandone le generalità ed allegando un documento di identità. E' possibile delegare al massimo quattro persone maggiorenni.
 - comunicare la propria autorizzazione scritta affinché l'utente possa rientrare autonomamente alla propria abitazione.

Art. 7 - Comportamento degli utenti

1. Gli utenti ed i loro accompagnatori devono rispettare la tempistica e gli orari concordati per la raccolta, così da garantire il rispetto dei tempi di percorrenza.
2. Durante il trasporto, gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed usare un linguaggio adeguato e rispettoso. In particolare, dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista, non portare sull'autobus oggetti pericolosi o che possano recare molestie e rispettare gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico.
3. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato. Dopo tre segnalazioni scritte, l'utente potrà temporaneamente essere escluso dal servizio, con provvedimento motivato dal Responsabile di Servizio.
4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Art. 8 – Tariffe ed agevolazioni

1. Le tariffe del Servizio di trasporto scolastico sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale.
2. Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.
3. L'Amministrazione comunale riconosce agevolazioni sulle tariffe su richiesta degli interessati da presentarsi al Comune mediante apposita modulistica, oppure on line sul sito internet di questo Ente, possibilmente all'inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla domanda del servizio, secondo soglie ISEE stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale. L'agevolazione sarà applicata alla tariffa dovuta successiva alla presentazione della richiesta al protocollo dell'ente.

4. Non sono previste agevolazioni per gli alunni non residenti nel Comune di Pescarolo ed Uniti.

Art. 9 – Assicurazione

1. L'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) nei confronti dei minori trasportati.

Art. 10 – Utilizzo dello scuolabus per attività scolastiche ed extra scolastiche.

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto alunni, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie risorse economiche, umane e di mezzi, consente l'uso dello scuolabus, nel rispetto dell'omologazione, anche per viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico svolti in orario scolastico o, in via eccezionale in orario extrascolastico.
2. Le richieste di utilizzo dello scuolabus per tali attività, dovranno pervenire al Comune almeno 20 giorni prima della data programmata e dovranno ottenere autorizzazione scritta.
3. Il numero di uscite garantite per ogni anno scolastico è stabilito nella misura massima complessiva di due mensili per ogni plesso scolastico, per il periodo settembre/giugno, computate complessivamente sia per le uscite per attività scolastiche in orario scolastico che in orario extrascolastico. Le uscite non fruite nel mese non potranno essere recuperate nei mesi successivi.
4. Le sole uscite per finalità sportive legate a giochi della gioventù o giochi studenteschi e quelle relative al progetto "continuità" tra i plessi scolastici di cui all'art. 2 del presente Regolamento non rientrano nel limite massimo di cui al comma precedente.
5. Le uscite per attività scolastiche svolte sia in orario scolastico che extrascolastico, di cui ai commi precedenti, non devono intralciare le normali operazioni di trasporto da e per la scuola.

Art. 11 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale ausiliario preposti al servizio di accompagnamento e sorveglianza dei bambini devono comportarsi in modo educato e corretto tra loro e nei confronti di tutti i trasportati.
2. Il personale comunale è tenuto ad aver cura dell'automezzo e degli strumenti ed attrezzature affidategli; ha, altresì, l'obbligo di segnalare eventuali comportamenti scorretti da parte degli utenti.
3. Qualora il personale di cui al primo comma si comporti in modo scorretto si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.

Art. 12 – Verifiche della funzionalità del servizio – Reclami

1. La Giunta Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di economicità e di funzionalità, secondo le indicazioni del presente Regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami, le segnalazioni e/o i suggerimenti sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta al Servizio "Amministrativo - Contabile" che adotta le eventuali misure correttive e procederà a fornire le risposte ai reclami stessi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 13 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di riferimento.

Art. 14 – Entrata in vigore

2. Il presente regolamento, entrerà in vigore nel decimo quinto giorno successivo a quello della pubblicazione* e sarà sottoposto ai sensi dell'art. 67 dello Statuto Comunale a forme di

pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, mediante pubblicazione al sito web istituzionale www.comune.pescaroloeduniti.cr.it ove sarà accessibile a chiunque.

* Regio Decreto 16.03.1942 n. 262 – Disposizioni sulla legge in generale -Capo II art. 10